

di Giovanni Ballarini

16 maggio 2018

## COMMERCIO ELETTRONICO E SICUREZZA ALIMENTARE

\*\*\*



Con un semplice *click* da ogni parte del mondo arriva qualsiasi tipo di alimento senza fare la fila nel supermercato, raggiungere un negozio specializzato o recarsi presso un lontano produttore conosciuto durante un'escursione gastronomica e sempre con un *click* si può ordinare un pranzo portato a casa già pronto. È nell'alimentare che il commercio elettronico o *e-commerce* sta avendo un grande successo con una continua e inarrestabile crescita in tre segmenti: prodotti da supermercato, enogastronomia (prodotti gastronomici e alcolici) e ristorazione (cibi pronti). Nonostante questo l'Italia è ancora indietro a quanto avviene in Gran Bretagna, Francia e Germania dove l'acquisto online degli alimenti è più sviluppato ma tutto fa prevedere che anche in Italia questo tipo di commercio continuerà a espandersi.

Del commercio elettronico alimentare si avvalgono i privati, soprattutto le fasce di popolazione più giovani e i *single*, come molti ristoranti di ogni livello e soprattutto quelli etnici, che in questo modo hanno la possibilità di approvvigionarsi con facilità di ogni tipo d'alimenti, nostrani e esotici. Il commercio elettronico alimentare si sta inoltre dimostrando un importante mezzo di sviluppo per le imprese artigianali che producono piccole quantità di alimenti tipici o di nicchia e che avrebbero grandi difficoltà a farsi conoscere e a vendere le proprie produzioni attraverso con i normali canali commerciali. Il rapido sviluppo del commercio elettronico degli alimenti pone però problemi di sicurezza.

Il controllo degli alimenti fino ad ora è stato impostato sulla tracciabilità e sul controllo di una filiera che partendo dal produttore e attraverso i luoghi di trasformazione e il venditore finale (mercato, negozio, supermercato) arriva al consumatore o ai luoghi di consumo (trattoria, pizzeria, ristorante ecc.) dove il cibo è presente in forma fisica con la sua etichetta ecc. Su questa filiera ora, e a diversi livelli, s'inserisce il commercio elettronico nel quale il cibo salta alcuni importanti elementi di riferimento fisico. Basta consultare Google sulla

vendita *online* di qualsiasi alimento per avere centinaia di migliaia di offerte da parte di imprese grandi e piccole, ma anche da aziende e società dai nomi fantasiosi, non di produzione ma d'intermediazione, che propongono alimenti di ogni tipo, anche di chiara origine estera, comunitaria o extracomunitaria, e non mancano imprese che non sembrano avere un punto fisico nel quale siano state eseguiti controlli sanitari.

Per questo il recente **Regolamento UE 625/2017** nel Considerando 49 dispone che *Per eseguire controlli ufficiali sul commercio tramite internet o altre modalità a distanza, le autorità competenti dovrebbero poter ottenere campioni mediante ordini effettuati in modo anonimo (noti anche come «acquisto con clienti civetta») da sottoporre successivamente ad analisi, prove o verifica della conformità. Le autorità competenti dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per tutelare i diritti degli operatori a una controperizia.* Inoltre nell'Articolo 36 dello stesso Regolamento sulle Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza precisa quanto segue.

- 1. Nel caso di animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, si possono impiegare ai fini di un controllo ufficiale campioni che le autorità competenti ordinano dagli operatori senza svelare la propria identità.*
- 2. Le autorità competenti, una volta in possesso dei campioni, adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dai quali sono stati ordinati detti campioni in conformità del paragrafo 1: a) siano informati del fatto che tali campioni sono stati prelevati nel contesto di un controllo ufficiale e, a seconda dei casi, sono analizzati o sottoposti a prove al fine di eseguire tale controllo ufficiale; e b) se i campioni di cui a detto paragrafo sono analizzati o sottoposti a prove, possano esercitare il diritto a una controperizia come previsto all'articolo 35, paragrafo 1.*
- 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano agli organismi delegati e alle persone fisiche a cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali.*

L'Articolo 53 del Regolamento sui Controlli ufficiali non effettuati al posto di controllo frontaliere stabilisce inoltre che *d) le autorità doganali o altre autorità pubbliche possono eseguire compiti specifici di controllo, nella misura in cui tali compiti non rientrino già nella responsabilità di tali autorità relativamente: iii) a merci ordinate mediante vendite tramite contratti a distanza, incluso via telefono o via internet.*

Tuttavia a tutt'oggi non pare che dalle autorità competenti italiane, centrali e periferiche (Regioni, ASL, ecc.) sia stato messo in atto in modo completo e sistematico il sistema di controllo preconizzato dal Regolamento UE 625/2017, iniziando da un censimento dei siti che offrono alimenti richiesti per via telematica e spediti tramite corrieri, al fine di monitorare in modo puntuale ed efficace il commercio elettronico degli alimenti, soprattutto di quelli provenienti da paesi extracomunitari, ottenendo campioni sui quali eseguire i necessari controlli, come previsto dall'articolo 36 del Regolamento. Questi controlli sono necessari per la sicurezza dei consumatori, e al tempo stesso per un corretto sviluppo del commercio elettronico che, come prima è stato indicato, è un importante elemento per l'attività di imprese artigianali sulle quali si basa buona parte della tradizione italiana di prodotti alimentari tipici.